

stessa con la tolleranza, per quelle d'oro, di 58 millesimi di grammo.

Le monete d'argento dovevano essere accettate alle pubbliche casse e da queste emesse secondo il valore ad esse attribuito; i privati avevano l'obbligo di accettarle allo stesso valore. Tutte le monete d'oro e d'argento che non erano menzionate nella tariffa, come anche le monete d'oro di non giusto peso, e così pure le monete d'oro e d'argento tosate, o logorate, o danneggiate nell'impronta in modo che non fossero riconoscibili, non venivano accettate come monete, ma acquistate come *paste* dalle imperiali regie zecche e dagli uffici di concambio dell'oro e dell'argento a norma delle relative prescrizioni.

Furono tolte così dalla circolazione tutte le monete locali (non comprese la *lira veneta* e di *Milano*) che durante il Governo italico continuarono ad aver corso legale nei rispettivi Dipartimenti e Distretti (1).

La *lira veneta* e di *Milano*, pertanto, continuarono ad aver corso legale, ragguagliate:

*Lira veneta* a *lire correnti austriache* (1823) 0.5881

*Lira di Milano* a *lire correnti austriache* (1823) 0.8822

e perciò: *lira corrente austriaca* (1823) a *lire venete* 1.7003 ed a *lire di Milano* 1.1335.

La monetazione del Regno Lombardo-Veneto cessò col 1° Novembre 1858. Con tale data ebbe inizio la nuova monetazione a « *valuta austriaca* » di tutto l'Impero Austro-Ungarico e Province soggette.

Non per questo cessò il conio della moneta spicciola in rame con la *leggenda: Regno Lombardo-Veneto*.

---

(1) Continuarono ad aver corso, specialmente nella Lombardia, le *pezze* (di conio anteriore al 1827) in argento eroso-misto da 8 e 4 *soldi di Piemonte*, valutate a *lire corr. aust.* 0.46 e 0.23.